

## Procedure per realizzare le nuove opere di svaso del lago d'Idro

Per realizzare le opere di svaso del lago d'Idro la Regione Lombardia ha dovuto attivare la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)

La V.I.A. è una procedura amministrativa di supporto per l'autorità pubblica, finalizzata a: individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali prodotti dell'attuazione di una determinata opera.

Essa è obbligatoria per determinati progetti, tassativamente indicati dal Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente), dove rientrano anche le opere di regolazione del lago d'Idro (per la precisione queste opere sono inquadrabili nell'allegato 2 al punto 13 del Testo Unico : *“un'opera destinata a trattenere , regolare e accumulare le acque in modo durevole atte a determinare un volume di invaso superiore ad 1.000.000 m<sup>3</sup>).*

La procedura di V.I.A. è svolta dalla pubblica amministrazione, nel nostro caso dal Ministero dell'Ambiente, e, secondo il Testo Unico, deve contenere almeno le seguenti quattro informazioni:

- a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
- b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
- c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
- d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

Nello studio di impatto ambientale, predisposto dal proponente le opere di svaso del lago d'Idro, a pag. 313 si legge : *“ le nuove opere sono state dimensionate per consentire*

*il raggiungimento di un livello massimo di regolazione di 368,00 m.sl.m ( 370,00 m.sl.m per l'idrometro di Idro) ed un livello di regolazione di 364,75 m.sl.m (366,75 m.sl.m. per l'idrometro di Idro) garantendo una possibile escursione di 3,25 metri, come previsto dal Regolamento di Gestione del lago d'Idro del 2002. Qualunque variazione al regime di regolazione dei livelli del Lago dovrà essere concordata, a seguito della realizzazione delle opere , tra le parti in causa.*

*In tale sede dovranno essere attentamente valutati gli effetti su tutti i comparti ambientali. I possibili impatti ambientali legati alla futura gestione dei livelli non rientrano nella analisi del presente Studio di Impatto Ambientale in quanto non costituiscono una diretta conseguenza della realizzazione delle opere di progetto mirate alla sola messa in sicurezza idraulica del territorio."*

Il tutto è evidentemente paradossale e in palese contrasto con la normativa di settore.

Le valutazioni ambientali sulle dighe, come nel nostro caso (*un'opera destinata a trattenere, regolare e accumulare le acque in modo artificiale* ) devono interessare gli impatti che ne derivano dal loro esercizio complessivo ( sfruttamento idrico) rapportati naturalmente al dimensionamento dell'opera che si vuole costruire (3,25 metri di oscillazione), altrimenti lo studio di impatto ambientale è del tutto irrilevante e privo di senso.

La questione della messa in sicurezza, nel caso delle opere del lago d'Idro, deve essere riferita solo alla necessità della nuova galleria di fondo, che per la normativa di settore riguardante le dighe (decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363), è prevista solo ai fini di sicurezza dell'impianto di derivazione, necessaria nei grossi impianti artificiali di ritenuta, e non per i grandi laghi regolati, che non hanno le gallerie di fondo, ma gestiscono gli eventi di piena con le sole paratoie di superficie.

Ogni tipo di opera quando ha lo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente, e che per la sua natura dovrebbe essere sottoposta a V.I.A., può saltare tale procedura ai sensi dell'art. 5,

comma 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, cosa non avvenuta per le opere di svasso del lago d'Idro.

Quindi parlare oggi di messa in sicurezza per il territorio di Idro e per i territori a Valle, riferendosi alla galleria del lago è impreciso e del tutto fuorviante; infatti una volta realizzato il nuovo bacino artificiale il livello dell'acqua in alcuni periodi dell'anno potrà essere portato a quote ben più alte delle attuali e, considerate le modalità di precipitazioni degli ultimi anni, la situazione dei territori, soprattutto di quelli a Valle, potrebbe essere ben più critica rispetto a quella che si manifesterebbe senza la diga attiva.

In definitiva con l'avvio della procedura di V.I.A. ,da parte del Ministero dell'Ambiente, è stata una volta per tutte risolta la questione sulla vera natura delle nuove opere del lago D'Idro e del loro vero scopo, dirimendo ogni possibile dubbio in coloro che, ignari di alcuni aspetti, credevano che le opere avessero un fine diverso dal loro, ovvero ridurre il lago d'Idro nuovamente a mero serbatoio artificiale come accadde ai primi del '900.

L'Assessore all'Ambiente

Matteo Rovatti